

**SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI APPROVATO DAL CDA DELL'AGENZIA CON  
DELIBERAZIONE N. 56 DEL 17 OTTOBRE 2006 – DEDUZIONI – CONTRODEDUZIONI ED EMENDAMENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CDA  
N. 64 DEL 23 NOVEMBRE 2006**

N.	Proponente	Protocollo	Oggetto	Sintesi osservazione	Sintesi controdeduzione
1	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Art. 4	Punto d. verde urbano non in linea con la sua esclusione da Allegato A.	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 7.
2	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Art. 10	Si propone di assimilare tutte le attività commerciali, artigianali e industriali entro i limiti quantitativi di cui alla successiva osservazione. Unificare punti c ed f.	NON ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.
3	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Artt. 11-12	Si propone di eliminare il criterio quantitativo di 5 tonnellate e di fissare un tetto parametrato al Kd da regolamento di tariffa (2 volte il Kd per la superficie assoggettata)	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.
4	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Art. 28	Prevedere l'assimilazione degli imballaggi secondari prodotti da tutte le attività che producono rifiuti assimilati	ACCOLTA. Vedasi autoemendamento 2.
5	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Art. 29	Punto 2, la collaborazione alle RD da parte di associazioni del volontariato: si propone che l'attività venga regolata nella Convenzione tra ATO e Gestore.	NON ACCOLTA, si rimanda a specifiche convenzioni tra Gestore ed Associazione.
6	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Art. 29	Punto 5 inserire anche la raccolta di toner ed accessori per l'informatica.	ACCOLTA.
7	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Allegato B	Fra le frazioni a RD inserire toner ed accessori per l'informatica	ACCOLTA.
8	HERA Modena	2043 del 17.11.2006	Allegato C	Le sanzioni vanno inserite preferibilmente nella Carta dei Servizi	NON ACCOLTA. Nella Carta dei Servizi vanno previsti risarcimenti che il Gestore deve agli Utenti per il mancato rispetto di certi parametri minimi di servizio mentre le inosservanze al Regolamento hanno natura di contravvenzione. E sono pertanto di competenza dell'autorità preposta.
9	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Art. 3	Punto c, sul destino dei rifiuti urbani ed assimilati: sostituire "recuperarne energia" con "riutilizzo".	NON ACCOLTA. Ciò che va a riuso non diviene rifiuto. Dai rifiuti si recupera in primis materia (riciclaggio anche attraverso vari trattamenti incluso il compostaggio per le matrici organiche) ed in secondo luogo energia. Quindi il riutilizzo viene "a monte", prima che un bene divenga rifiuto
10	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Art. 7	Comma 1 lettera d: promozione di azioni e comportamenti per il contenimento della produzione ed il recupero dei rifiuti: aggiungere "e riutilizzo"	NON ACCOLTA. Si veda le motivazioni di cui alla riga precedente.
11	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Art. 14	Raccolta porta a porta <i>in ogni caso</i> per le attività produttive con eliminazione dei cassonetti stradali.	NON ACCOLTA. Per quanto siano casi limitati, possono sussistere casi di non sostenibilità economica delle raccolte domiciliari (piccole aree artigianali ovvero piccole attività singole in territori montani e/o con elevata dispersione sul territorio), ragion per cui si ritiene sia meglio mantenere l'attuale formulazione che prevede una preferenza generalizzata per le raccolte domiciliari e personalizzate, senza renderle assolutamente inderogabili.
12	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Art. 18	Al paragrafo "Punti di restituzione presso la rete commerciale" aggiungere "batterie auto ed olii esausti".	ACCOLTA. Ben inteso, l'Agenzia non ha poteri di imporre il ritiro presso la rete commerciale, al massimo può incentivarlo attraverso accordi ed iniziative. Ad ogni modo l'elencazione dei materiali ritirabili non ha carattere esaustivo.
13	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Art. 23	Aggiungere: "le SEA devono restare aperte ad orario continuato per l'intera giornata"	NON ACCOLTA. L'orario di apertura è giusto sia modulato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche del bacino di utenza. Una apertura eccessiva ha ricadute negative se non altro in termini di costo del servizio.
14	WWF Modena	2076 del 21.11.2006	Artt. 40-41-42	Aggiungere a tutti e tre gli articoli un comma ulteriore: "Sono in ogni caso obbligatori il conferimento e la raccolta differenziati".	PARZIALMENTE ACCOLTA. L'obbligo di conferimento differenziato è statuito all'articolo 5 comma 2 in termini generali: ribadirlo in casi specifici potrebbe far pensare a possibili deroghe a tale obbligo, che invece sussiste sempre ed in ogni caso. Si può invece esplicitare l'obbligo per il Gestore di concordare con gli interessati ed approntare servizi specifici di raccolta conformi alle prescrizioni di differenziazione. (Si veda più oltre lo specifico autoemendamento proposto).

15	SAT SpA	2078 del 21.11.2206	Art. 12	SAT propone di definire un limite quantitativo corrispondente a quanto risultante dal prodotto tra Kd e superficie tariffata. Resta ferma l'assoggettabilità tariffaria delle superfici di formazione definite dall'art.10. L'ulteriore possibilità di assimilazione prevista dall'attuale stesura dell'art. 12 di 5 ton provenienti da aree di lavorazione (scarto di lavorazione) non pare di particolare utilità.	NON ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.
16	SAT SpA	2078 del 21.11.2206	Art. 11	Alla lettera c si escludono dall'assimilazione gli imballaggi secondari che di fatto sono largamente presenti nel rifiuto prodotto nelle aree soggette a tariffa, si propone di non escluderli, condizionatamente ad una loro raccolta separata.	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 2.
17	SAT SpA	2078 del 21.11.2206	Artt. 9 e 13	Viene sancito che la tariffa non si applica alle superfici nelle quali non si ha produzione di rifiuti...;si pone il problema di magazzini, sale mostra, aree operative scoperte, ed altre aree per le quali è possibile che l'azienda dichiari la non produzione di rifiuto. Si aprirà in questo caso un contenzioso con l'azienda con onere di dimostrazione del contrario a carico dei gestori. In alcuni Comuni fortemente industrializzati ciò puo comportare una sostanziale diminuzione del gettito tariffario. Si propone di non esplicitare il concetto fatto salvo ovviamente che lo stesso non sia sancito da normative sovraordinate.	ACCOLTA PARZIALMENTE: si veda l'osservazione proposta dal Comune di Modena identificata in questo elenco dal numero 28. Alle aree che non producono rifiuti la tariffa non è applicata per definizione.
18	SAT SpA	2078 del 21.11.2206	Scarti vegetali	Si è concordato di rendere possibile il conferimento in regime di urbani degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di paichi e giardini ( restano speciali i rifiuti vegetali prodotti dalle attività florovivaistiche). Si ritiene opportuna tale modifica.	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 7.
19	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 47	Si propone la seguente riformulazione del comma 1 <i>" In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che ad una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L.689/81 e successive modificazioni, e nella L.R. n. 21/1984. Agli effetti di queste disposizioni, l'Autorità Amministrativa competente è il Sindaco del luogo in cui è stata commessa la violazione. La determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è stata effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D.gs.n. 267/2000 ed è contenuta nell'allegato C"</i>	PARZIALMENTE ACCOLTA. Il richiamo alla legislazione vigente può essere meglio esplicitato con particolare riferimento alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative contenuta nella legge n. 689/81. Il comma 1 dell'art. 47 è pertanto sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di sanzioni amministrative e, in specie, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato C."
20	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 50	Si osserva che le normative in essere non sono ancora pienamente definite e il Codice Ambientale recentemente approvato, attualmente in revisione, potrà portare definizioni diverse dei criteri di assimilazione dei rifiuti rendendo inadeguato il regolamento. Si deve tenere presente inoltre che non ci sono i tempi materiali per i Comuni che hanno un diverso regolamento, a cui hanno legato il piano finanziario del servizio e le relative tariffe, per modificare a partire da gennaio 2007 l'intero impianto; le modifiche e gli adeguamenti ai diversi criteri di assimilazione comportano un diverso gettito da tariffe e pertanto è necessario adeguare sia i costi del servizio rifiuti sia le tariffe con le opportune simulazioni. Si rende necessario richiedere un periodo transitorio nel quale riorganizzare tutto il sistema di raccolta dei rifiuti delle attività produttive secondo i nuovi criteri di assimilazione e successivamente di rideterminazione delle tariffe. Si richiede pertanto di ripristinare la precedente formulazione :  <u>Art.50</u> 1. <i>Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007, salvo le disposizioni di cui al Titolo II (Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani), che entrano in vigore entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008.</i> 2. <i>Fino e non oltre il 31 dicembre 2008 si applicano le norme attualmente vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, salvo modifica o revoca espressa a seguito del verificarsi delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto al Titolo II del presente regolamento.</i>	NON ACCOLTA. Il regolamento, adottato dall'Agenzia nello svolgimento della funzione di regolazione dell'attività di gestione del servizio pubblico, coerentemente all'esigenza di uniformità della relativa disciplina nell'ambito territoriale ottimale, sarà sottoposto agli adeguamenti imposti dai nuovi limiti legislativi. Si veda anche l'Autoemendamento 6.

21	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 48	Nel caso venga accolta la precedente richiesta si propone di modificare il presente articolo in modo conseguente aggiungendo in fondo: " ad eccezione delle disposizioni del Titolo II (Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani) che entrano in vigore entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008".	NON ACCOLTA, conseguentemente al non accoglimento della precedente.
22	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Articolo da aggiungere	Al fine di evitare di dover modificare continuamente il regolamento ogni volta che cambia una norma di legge si suggerisce di inserire un articolo con la seguente formulazione: " Eventuali modifiche disposte con atti normativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico"	NON ACCOLTA. Coerentemente al nuovo quadro costituzionale, il regolamento sarà sottoposto agli adeguamenti che si renderanno necessari alla luce dei nuovi limiti legislativi statali e regionali funzionalizzati alla necessità di garantire i livelli minimi di uniformità nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi.
23	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 9	Comma 4 si propone la seguente formulazione : I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.	ACCOLTA.
24	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 10	Comma 1 lettera d) si fa notare che nel regolamento della tariffa del Comune di Modena sono assoggettate a tariffa le superfici degli ambulatori e dei reparti di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive delle strutture sanitarie, i rifiuti prodotti sono pertanto assimilati; la loro esclusione , soprattutto per quanto riguarda i reparti di degenza comporterà una significativa riduzione delle entrate tariffarie.Si chiede di rivedere la norma di esclusione.	ACCOLTA: le parole "da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza" vengono sostituite dalle parole "laboratori e sale operatorie, nonché da ambulatori e reparti di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive".
25	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 10	Comma 1 lettera f): sembra improprio inserire il termine di norma in quanto non è poi definito il criterio di applicazione e fin dove arriverebbe la discrezionalità; appare più semplice l'applicazione del regolamento se le definizioni sono decise e non lasciano spazio ad interpretazioni; non è chiaro il termine scarti di lavorazione, sarebbe necessario e opportuno o ridefinirlo come rifiuti derivanti dalle sale di lavorazione oppure accompagnare il regolamento da un glossario con le definizioni precise dei termini utilizzati.	NON ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.
26	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 11	Comma c) si chiede di valutare se sia possibile assimilare agli urbani, quando conferiti al servizio pubblico in modo differenziato, anche i rifiuti da imballaggio terziario prodotti dalle attività commerciali, artigianali ecc...che sarebbero sempre speciali.	NON ACCOLTA. I rifiuti da imballaggio terziario sono esclusi dalla assimilazione da una puntuale previsione di legge.
27	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 12	Comma 2- se ne propone lo stralcio - in quanto non sembra opportuno che sia il produttore di rifiuti a discrezione a decidere se chiedere che i rifiuti prodotti (entro le 5 tonn/anno) debbano essere o meno considerati assimilati, fermo restando la necessità di andare poi a regolamentare a chi compete la risposta e secondo quali ulteriori criteri di verifica.	NON ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.
28	Comune di Modena	2087 del 21.11.2006	Art. 13	Comma 2 punto a) Si chiede di esplicitare come individuare i casi in cui non si ha produzione di rifiuti (ad esempio un garage che può essere sia una pertinenza di locali a uso domestico sia "attività") e quali sono le superfici dove si ha produzione pressoché esclusiva di rifiuti speciali.	ACCOLTA PARZIALMENTE. Questa previsione è stata inserita per tener conto di specifiche realtà singole e/o territoriali; si accetta di escludere la dizione "non si ha produzione di rifiuti o", in quanto tautologica.
29	Comune di Nonantola	2092 del 21.11.2006	Titolo II	L'osservazione inerisce i criteri quantitativi di assimilazione. Il limite quantitativo di 5 tonnellate annue è molto basso e non è chiara quale sia la sua genesi. Appare anche pregiudizievole per la raccolta differenziata quanto riportato all'art.11bis, comma 2, dove si afferma che un'azienda possa chiedere la non assimilabilità (ma forse sarebbe stato meglio scrivere "sottrarsi dalla privativa pubblica", perché l'assimilabilità non la decide l'azienda) se dimostra "il corretto avvio al destino" dei propri rifiuti – si è dell'avviso che sia sempre meglio parlare di "avvio al recupero". Altro aspetto è quello relativo alla mancata assimilazione dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari (art.11c) , giustificato dalla presenza di piattaforme CONAI nel territorio. Anche qui si ribadisce che non basta che sia presente tale piattaforma nel territorio, occorre avviare effettivamente al recupero i rifiuti e dimostrarlo.	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 1.

30	Comune di Nonantola	2092 del 21.11.2006	Allegato A	L'allegato A riporta, al punto 2, i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi. Si ritiene che tale inclusione, determinando la mancata possibilità di consegna di questi rifiuti organici alle SEA, impedisca di destinare questi materiali con certezza all'avvio a recupero mediante compostaggio.	ACCOLTA. Vedasi Autoemendamento 7.
31	Autoemendamento 1	Art. 10 Art. 12	Valutando le diverse sollecitazioni giunte, si propone una riformulazione della lettera f dell'art. 10 e dell'intero articolo 12. In attesa che sia emanato il nuovo metodo tariffario normalizzato, ovvero del completamento dell'estensione a tutte le zone artigianali ed industriali di sistemi di raccolta porta a porta che prevedano forme di misura oggettiva dei conferimenti e della conseguente applicazione di tariffe calibrate, per la parte variabile, all'effettivo utilizzo del servizio (in termini quali- e quanti-tativi).	Art. 10, comma 1 lettera f, riscrivere come segue: "f. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12."  Articolo 12: riscrivere come segue: "1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa. 2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione."	
32	Autoemendamento 2	Art.11	Si accoglie il suggerimento di ammettere alla assimilazione i rifiuti da imballaggi secondari, mentre per i terziari vige una non assimilazione di legge. Ovviamente l'assimilazione è ammessa solo per rifiuti avviati al recupero.	Comma 1 lettera c, riscrivere come segue: "c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al recupero."	
33	Autoemendamento 3	Artt. 40, 41, 42	Per sottolineare come al Gestore si richieda che anche i servizi temporanei siano conformi al modello generale.	Aggiungere a tutti e tre gli articoli un comma finale come segue: "Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto."	
34	Autoemendamento 4	Art. 47	L'Agenzia deve garantire l'uniformità delle condizioni all'interno dell'ambito territoriale anche per quanto concerne le modalità di accertamento di eventuali violazioni.	Al termine del comma 2, dopo le parole "Comunale competente" aggiungere le seguenti parole: ", d'intesa con l'Agenzia."	
35	Autoemendamento 5	Art. 49	Con l'intento di assumere esplicitamente gli impegni di cui al preesistente Accordo di Programma inerente la raccolta presso alcune SEA di rifiuti speciali prodotti dalle imprese agricole, si ritiene utile inserire un ulteriore comma all'articolo 49 recante disposizioni transitorie.	All'art. 49, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "3. Si considera validamente concluso, ai fini previsti dall'art. 23, comma 4, del presente Regolamento, l'Accordo di Programma sottoscritto tra la Provincia di Modena, il Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Modena, alcuni Comuni della relativa provincia e diverse Associazioni di categoria, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 310 del 14 ottobre 1998."	
36	Autoemendamento 6	Art. 50	Si ritiene sia possibile e conveniente prevedere un termine più breve entro il quale Agenzia, Gestori e Comuni devono conformarsi alla disposizioni di cui al Titolo II, anche in funzione della non marginale revisione del Titolo medesimo che origina dagli emendamenti accolti e dagli autoemendamenti proposti.	Il comma 2 dell'art. 50 è sostituito dal seguente: "2. L'Agenzia, i Comuni ed i Gestori del servizio, attraverso l'adozione degli atti di rispettiva competenza, conformano l'organizzazione e l'erogazione del servizio e le corrispondenti determinazioni tariffarie alle disposizioni contenute nel Titolo II del presente regolamento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007."	
37	Autoemendamento 7	Allegato A	Per chiarire in quali casi gli scarti verdi sono esclusi dalla assimilazione	Al punto 2, aggiungere al termine del testo le seguenti parole: ", se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati."	